



Ordinanza sulla costituzione di una riserva di energia elettrica per l'inverno (Ordinanza sulla riserva invernale, OREI)

Modifica del ...

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L'ordinanza del 25 gennaio 2023¹ sulla riserva invernale è modificata come segue:

Ingresso

visti gli articoli 8a capoverso 7, 9 e 30 capoverso 2 della legge del 23 marzo 2007 sull'approvvigionamento elettrico (LAEI);

visti gli articoli 5 capoverso 4 e 38 della legge del 17 giugno 2016 sull'approvvigionamento economico del Paese

Art. 2 cpv. 3 lett. a, a^{bis} e e

³ Tra i valori di riferimento e gli ulteriori aspetti figurano in particolare:

- a. la quantità di energia da trattenere per l'intera riserva idroelettrica, definita in valore percentuale rispetto alla quantità totale di energia di tutte le centrali idroelettriche svizzere ad accumulazione aventi una capacità di accumulazione pari o superiore a 10 GWh;
- a^{bis} il periodo di detenzione dell'energia elettrica per la riserva;
- e. il trattamento delle centrali partner;

Art. 3 Partecipazione obbligatoria ed entità dell'obbligo

¹ La riserva di energia idroelettrica viene costituita con centrali idroelettriche ad accumulazione aventi una capacità di accumulazione pari o superiore a 10 GWh e che immettono energia elettrica nella zona di regolazione svizzera. Sono obbligati a partecipare alla riserva idroelettrica i seguenti attori (partecipanti alla riserva):

- a. nel caso di centrali elettriche che non sono organizzate come centrali partner: i gestori;

¹ RS 734.722

- b. nel caso di centrali elettriche organizzate come centrali partner: le centrali partner stesse, ciascuna con la propria quota.

² Fanno stato i rapporti esistenti al 1° ottobre.

³ I partecipanti alla riserva devono trattenere nelle proprie centrali idroelettriche ad accumulazione una quota di energia che corrisponda a quella definita secondo i valori di riferimento della ElCom rispetto alla quantità di energia totale della riserva idroelettrica. Se necessario, la ElCom può modificare successivamente la quantità di energia totale della riserva idroelettrica e quindi proporzionalmente la quota di tutti i partecipanti alla stessa.

⁴ La ElCom può imporre in via eccezionale ai partecipanti alla riserva di trattenere anche una determinata potenza, qualora ciò sia assolutamente necessario per garantire l'approvvigionamento energetico.

⁵ In caso di contestazione dell'obbligo di partecipazione o della sua entità, la ElCom emette una decisione in merito.

Art. 4 Ripartizione su diversi bacini di accumulazione e scambio delle quantità di energia da trattenere

¹ A condizione di rispettare i valori di riferimento di cui all'articolo 2, i partecipanti alla riserva possono ripartire la quota di energia da trattenere tra le proprie diverse centrali idroelettriche ad accumulazione, compresi gli impianti idonei con una capacità di accumulazione inferiore a 10 GWh.

² A condizione di rispettare i valori di riferimento di cui all'articolo 2, i partecipanti alla riserva possono concludere accordi tra di loro per lo scambio delle quantità di energia da trattenere. I partecipanti alla riserva originari rimangono responsabili per la detenzione delle rispettive quantità di energia.

³ Le ripartizioni e gli scambi pianificati devono essere sottoposti all'approvazione della ElCom. La ElCom può richiedere prove degli accordi di scambio conclusi.

Art. 5 Accordo sulla partecipazione alla riserva idroelettrica

¹ La società di rete stipula con ogni partecipante alla riserva un accordo sulla partecipazione alla riserva idroelettrica. Gli accordi sono uniformi.

² L'accordo deve contenere almeno:

- a. i requisiti fissati dalla ElCom riguardanti:
 1. la quantità di energia elettrica da trattenere;
 2. il periodo di detenzione dell'energia elettrica;
 3. la remunerazione forfettaria;
- b. le condizioni per il prelievo;
- c. le condizioni per poter svolgere lavori di revisione e l'obbligo di notificarli alla ElCom;
- d. i dettagli sui seguenti obblighi nei confronti della società di rete:

1. le informazioni e i documenti da fornire secondo l'articolo 24 capoverso 1;
2. la notifica della potenza e dell'energia disponibili secondo l'articolo 18 capoverso 2.

³ Se un partecipante alla riserva ha affidato la gestione operativa a un'impresa partner, la società di rete può concludere un accordo con quest'ultima. Anche negli altri casi i dettagli operativi riguardanti la detenzione di energia elettrica devono essere disciplinati insieme all'impresa partner cui è stata affidata la gestione operativa della riserva.

⁴ La società di rete può stipulare accordi di durata pluriennale. Tali accordi devono tenere conto del fatto che elementi quali la quantità di energia da trattenere e il periodo di detenzione variano annualmente; se necessario, gli accordi devono poter essere risolti anticipatamente.

⁵ Se la partecipazione alla riserva si basa su una decisione della EICom (art. 3 cpv. 5), il contenuto uniforme dell'accordo diventa parte integrante di tale obbligo.

Art. 5a Rimunerazione forfettaria e indennizzo per la detenzione di potenza

¹ I partecipanti alla riserva ricevono:

- a. una remunerazione forfettaria moderata per la detenzione di energia;
- b. un indennizzo per un'eventuale detenzione di potenza (art. 3 cpv. 4).

² La EICom calcola e pubblica ogni anno l'importo della remunerazione forfettaria versato per ogni GWh di energia trattenuta per la riserva. Per il calcolo di tale importo considera un valore di base corrispondente alla differenza di prezzo media tra il primo e il secondo trimestre dell'anno in cui termina il periodo di detenzione dell'energia. Il valore di base viene moltiplicato per un fattore pari a 1,3.

³ Come riferimento per questo valore di base considera i prezzi pubblicati per i contratti trimestrali del tipo *base* sul mercato a termine svizzero nei 90 giorni precedenti l'inizio del periodo di detenzione dell'energia. Se per l'anno del calcolo i prezzi pubblicati non sono sufficienti, la EICom applica una metodologia alternativa adeguata. In particolare, può utilizzare informazioni sui prezzi o dati storici dei mercati a termine dei Paesi limitrofi.

⁴ La EICom stabilisce caso per caso l'indennizzo corrisposto in cambio della detenzione di potenza. Tale indennizzo tiene conto della situazione eccezionale concreta; in linea di principio esso non è destinato alla compensazione della perdita di guadagno.

Art. 5b Sanzioni amministrative e versamento dei profitti

¹ Al partecipante alla riserva che non adempie o non adempie completamente all'obbligo di detenzione di energia o di potenza la EICom infligge una sanzione amministrativa, compresa tra il doppio e il quintuplo della remunerazione forfettaria a seconda della gravità della violazione.

² Se un partecipante alla riserva realizza un profitto sul mercato grazie all'energia o alla potenza che non ha trattenuto per la riserva, deve versare tale profitto alla società di rete.

³ La EICom conduce la procedura. In caso di una prima violazione scusabile e di lieve entità può decidere di non infliggere una sanzione amministrativa. Per permettere alla EICom lo svolgimento della procedura devono essere rispettati i seguenti obblighi di collaborazione:

- a. la società di rete comunica le violazioni dell'obbligo di detenzione di cui è a conoscenza;
- b. i partecipanti alla riserva forniscono le informazioni e i documenti necessari.

⁴ La EICom decide in merito alla sanzione amministrativa o al versamento dei profitti entro quattro anni dalla violazione. Pubblica la decisione presa, indicando anche l'impresa e la sede del partecipante alla riserva.

⁵ Resta salvo l'obbligo di risarcimento di eventuali danni causati dal partecipante alla riserva, in particolare se il suo comportamento inadempiente pregiudica l'approvvigionamento elettrico.

Art. 10 cpv. 2 lett. f e g

² Nell'accordo sono definiti in particolare:

- f. i contenuti di cui all'articolo 5 capoverso 2 lettere b e d;
- g. una pena convenzionale in caso di mancato rispetto degli obblighi relativi alla riserva;

Art. 22 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 lett. b n. 1^{bis} e 2

¹ I costi per la riserva di energia elettrica sono costituiti da:

- a. remunerazione forfettaria ed eventuale indennizzo per una detenzione di potenza, versati ai partecipanti alla riserva idroelettrica;

² Il finanziamento di questi costi è previsto:

- b. attraverso le entrate derivanti da:
 - 1^{bis}. le sanzioni amministrative e il versamento dei profitti di cui all'articolo 5b;
 2. le pene convenzionali di cui all'articolo 10 capoverso 2 lettera f o all'articolo 15 capoverso 4.

Art. 27

Abrogato

Art. 30 cpv. 2 e 3

² Ha effetto sino al 31 dicembre 2026.

³ *Abrogato*

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2025.

.....

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Viola
Amherd

Il cancelliere della Confederazione, Viktor
Rossi